

7

LEGGE REGIONALE N. 57 DEL 28/12/1985

<< Norme per il trasferimento ai Comuni dei beni e del personale dei centri di educazione permanente, ai sensi dell' art. 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA NUMERO 4 DEL 16/01/1986

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLI

Articolo : 1

Il trasferimento dei beni e del personale dei Centri di Educazione Permanente (Centri di Lettura, Centri Sociali di Educazione Permanente, Corsi di Orientamento Musicali, Corsi di Perfezionamento Culturale per Materie) disposto ai sensi dell' art. 47 del DPR n. 616/ 77 è disciplinato con le modalità e con le disposizioni contenute nella presente legge.

Articolo : 2

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non si sia già provveduto, viene redatto verbale di consistenza dei beni da inventariare a cura dei Comuni. Il verbale è curato da funzionari all' uopo incaricati dalla Regione, dal competente Provveditorato agli Studi e dalla Amministrazione Comunale interessata sulla base delle risultanze dei prescritti elenchi predisposti dai responsabili dei Centri.

I beni di cui innanzi, inventariati dai Comuni destinatari, sono da questi utilizzati per le finalità di educazione permanente e di promozione culturale, in conformità anche a quanto disposto dalla LR n. 4/ 1983.

→ **Articolo : 3**

Il personale incaricato nei Centri di Educazione Permanente trasferiti dallo Stato, ai sensi dell' art. 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e quello successivamente assunto e confermato annualmente con formali atti deliberativi regionali

perfetti ai sensi di legge (n. 815 unità alla data dell' 8 ottobre 1985 per una dotazione programmata dallo Stato per un totale di 1022 unità), per la natura giuridica assunta dal rapporto di lavoro instauratosi con la Regione, è immesso in un ruolo speciale organico della Giunta Regionale.

Per l' attuazione della delega in materia di educazione permanente e promozione culturale ai sensi della LR 29 maggio 1980, n. 54, (art° 16) e della LR 1 settembre 1981, n. 65, detto personale è assegnato alle Amministrazioni Locali sul cui territorio hanno sede le strutture educative di cui al precedente art. 1 anche per l' espletamento delle attività di promozione culturale, in armonia con quanto disposto dagli artt° 2 e 3 della LR 3 gennaio 1983, n. 4.

Al personale viene riconosciuto il trattamento economico e giuridico dei dipendenti regionali ed è inserito nel ruolo speciale in premessa con la qualifica di collaboratore professionale, corrispondente al V livello funzionale previsto dalla LR 23 maggio 1984, n. 27.

Il servizio prestato dalla data di trasferimento delle funzioni alle Regioni, in attuazione dell' art. 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, viene riconosciuto, ai soli fini giuridici e per l' effettivo periodo, come servizio pre - ruolo.

Articolo : 4

In relazione alle esigenze del servizio di educazione permanente, la Giunta Regionale - su proposta dell' Assessore alla Istruzione e Cultura - di concerto con l' Assessore agli Affari Generali e Personale, sentiti gli Enti locali interessati e previo parere della VI Commissione Consiliare, procede, sulla base dei Centri di educazione Permanente trasferiti dallo Stato, entro sei mesi dall' approvazione della presente legge, alla redistribuzione dei Centri sull' intero territorio regionale.

Articolo : 5

L' inquadramento del personale nel ruolo speciale di cui al precedente art. 3 avverrà previo superamento di concorso da espletarsi ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale n° 69/ 9 del 26 febbraio 1976 recante il Regolamento di esecuzione della LR 16 marzo 1974, n. 11 e da bandire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale inquadrato nel ruolo di cui all' art. 3 della presente legge è utilizzato per le attività dei Centri di Educazione Permanente e per l' espletamento presso i Comuni delle attività culturali di cui alla LR n. 4/ 83. Previo nulla osta delle Amministrazioni locali interessate è consentito annualmente il trasferimento a domanda del personale dei Centri di Educazione

Permanente da un Comune all' altro della Regione, nonché scambi di sedi tra operatori o il trasferimento in sedi resesi vacanti, nei termini e secondo le modalità delle relative ordinanze di servizio che la Giunta regionale - su proposta degli Assessori alla Istruzione e Cultura e Affari Generali e del Personale - delibererà a tal fine.

Articolo : 6

All' onere derivante dall' attuazione della presente legge si fa fronte per il 1985 con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di cui al capitolo 1302 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1985 che presenta sufficiente disponibilità .

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 28 dicembre 1985

LEGGE REGIONALE N. 65 DEL 01/09/1981

Disposizioni per l'attuazione della legge
regionale 29 maggio 1980, n. 54 >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA NUMERO 66 DEL
15/09/1981

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLI

Articolo : 1

1 Le funzioni delegate e sub - delegate di cui alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 54 vengono esercitate sulla base degli indirizzi programmatici e delle direttive fondamentali di cui agli articoli 2 e 3 della citata legge. La Giunta regionale, oltre a stipulare le convenzioni di cui all' art. 12, propone al Consiglio regionale, per l' approvazione, il piano di riparto dei fondi e di assegnazione del personale da comandare presso gli Enti delegati. Fino all' adozione degli indirizzi programmatici e delle direttive fondamentali da predisporre dalla Giunta regionale entro il 20 settembre 1981 e da approvarsi dal Consiglio regionale entro il 30 settembre 1981, la Regione provvede all' esercizio delle funzioni oggetto della delega e sub - delega di cui alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 54. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a prelevare una quota del fondo stanziato in bilancio per le funzioni anzidette in proporzione a un dodicesimo per ciascun mese fino al 30 ottobre 1981. La Giunta regionale, entro il 30 ottobre 1981, adotta e trasmette al Consiglio un disegno di legge sulla riorganizzazione degli Uffici regionali.

Articolo : 2

Il primo contingente del personale da comandare agli Enti destinatari della delega per lo esercizio delle relative funzioni, è costituito dal personale di ruolo della Regione e da quello trasferito presso gli uffici regionali ed in attesa

di inquadramento che presti collaborazione presso gli uffici regionali numericamente indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

L'assegnazione avviene a domanda degli interessati.

Ove le domande risultino esuberanti rispetto al numero indicato, distinti per livelli funzionali, dalla allegata tabella, sono considerate prioritarie le istanze del personale che svolge funzioni amministrative regionali delegate o sub - delegate agli Enti locali, ai sensi della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54.

Ove le domande risultino inferiori alle unità da assegnare, la Giunta regionale provvede di ufficio ad individuare il personale da assegnare agli Enti locali, dando la precedenza a coloro che svolgono le stesse funzioni amministrative regionali delegate o sub - delegate e tenendo conto altresì della prossimità della sede al luogo di residenza.

Il personale, contemplato dal presente articolo, non può essere, per nessun motivo, adibito dagli Enti locali, a funzioni diverse da quelle per le quali è stato assegnato agli Enti locali stessi.

Articolo : 3

Al personale assegnato agli Enti locali sono salvaguardate le posizioni economiche e di carriera già acquisite, al momento dell'assegnazione stessa, dall'Amministrazione regionale o da quella di provenienza.

Al personale in questione che viene assegnato, anche a domanda, a sede diversa da quella dell'ufficio regionale di provenienza o di residenza anagrafica al 1° luglio 1981, compete il trattamento economico di missione, entro i limiti delle norme vigenti.

Articolo : 4

Sono immediatamente esercitabili dagli Enti destinatari della delega e della sub - delega le funzioni di cui agli artt. 14, 19, comma 1°, lettera a), b), c), d), e) e comma 3°; 21 comma 2°, e 24 della legge 29 maggio 1980, n. 54.

Sono altresì immediatamente esercitabili le funzioni di cui all'art. 22, comma III, della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54 al cui servizio provvedono le Province, a modifica di quanto previsto dalla legge regionale 29 maggio 1980, n. 54.

Le funzioni sub - delegate di cui al II comma dell'articolo 19 della citata legge sono esercitate in conformità delle condizioni previste dall'articolo 59 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Articolo : 5

Il 1° comma dell'art. 22 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54 è modificato nel modo

seguito:

- Sono delegate alle Comunità Montane per l'intero territorio dei Comuni componenti e, per i Comuni non compresi in esse, alle Province le funzioni amministrative, nelle materie Agricoltura e Foreste.

Le funzioni amministrative di cui al comma precedente esercitate dalle Comunità Montane sono estese anche al territorio dei Comuni interclusi.

Articolo : 6

Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione, dei piani di lottizzazione, dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, dei piani di insediamenti produttivi e di ogni altro strumento urbanistico esecutivo. Tale delega è esclusa per i Comuni obbligati alla formazione del piano regolatore generale, fino a quando non siano muniti del predetto piano regolarmente approvato.

Sono sub - delegate ai Comuni le funzioni amministrative previste dall'art. 82, comma II, lettera b), d) e f) del DPR 24 luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico.

Sono delegate o sub - delegate alle Comunità Montane e, per i Comuni non compresi in esse, alle Province le altre funzioni in materia di urbanistica e beni ambientali di cui all'art. 23 della legge 29 maggio 1980, n. 54.

L'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 1° e 2° ha inizio dall'entrata in vigore della presente legge.

Resta salva l'applicazione della disciplina speciale di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Articolo : 7

L'Amministrazione regionale provvede a consegnare agli Enti delegati e sub - delegati gli atti ed i documenti relativi agli affari non ancora esauriti alla data del 30 ottobre 1981.

Articolo : 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 1 settembre 1981

Allegato : 1

TABELLA A

ARTICOLO UNICO

Livello direttivo 80 unità ; //
livello di concetto 350 unità ; //
livello esecutivo 330 unità ; //
livello ausiliario 40 unità ; //
totale 800 unità .



Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni

[Home](#) [Agenzia](#) [Contrattazione](#) [Accertamento Rappresentatività](#) [Orientamenti applicativi](#)

[Pubblicazioni e Statistiche](#) [Strumenti Operativi](#) [Documenti di Interesse](#)

CERCA

Orientamenti applicativi

[Comparti](#)

[Aree Dirigenziali](#)

[Contratti quadro](#)

[Raccolte sistematiche orientamenti](#)

[Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > [Regioni ed autonomie locali](#) > [Mobilità](#)

RAL_1553_Orientamenti Applicativi

الرئيسية

La parte del salario accessorio del personale acquisito da un ente in posizione di comando grava, in tutto o in parte, sul fondo salario accessorio del personale dell'ente di appartenenza oppure è a carico dell'ente che utilizza il personale?

Nel merito del quesito formulato, premessa la non chiara formulazione dello stesso, si deve preliminarmente evidenziare che:

a) secondo le regole generali, il personale in comando, e per tutta la durata dello stesso, diventa dipendente, in senso funzionale e a tutti gli effetti dell'ente nel quale presta effettivamente servizio;

b) nella vigente disciplina contrattuale relativa al comparto Regioni-Autonomie Locali, non esiste, attualmente, una autonoma e specifica regolamentazione dell'istituto del comando;

c) per la regolamentazione del trattamento economico occorre fare riferimento alla vigente legislazione. Infatti, l'art. 70, comma 12, del D.Lgs.n.165/2001 dispone che l'ente che utilizza il datore di lavoro deve rimborsare all'amministrazione di appartenenza del lavoratore gli oneri relativi al trattamento fondamentale. Ciò vuol dire che l'ente utilizzatore, comunque, deve garantire al dipendente il trattamento fondamentale in godimento presso il suo effettivo datore di lavoro,

Contatta l'Agenzia

» [Uffici e Struttura](#)

» [Pec](#)

» [Come raggiungerci](#)

» [Modalità invio contratti integrativi](#)

» [Modalità invio quesiti](#)

» [Modulo richiesta accesso agli atti](#)

come determinato in base al CCNL a lui direttamente applicabile;

d) analoga garanzia non è prevista anche per il trattamento accessorio;

e) questo, secondo una regola generale ormai consolidata nella prassi applicativa, viene corrisposto al dipendente dall'ente presso il quale lo stesso rende la sua prestazione. In proposito, l'ente utilizzatore applicherà, al fine di evitare situazioni di disparità di trattamento tra lavoratori addetti ai medesimi compiti, la disciplina del trattamento accessorio valevole per tutti gli altri lavoratori in servizio presso lo stesso;

f) conseguentemente, gli oneri per il trattamento economico fondamentale del personale comandato sono anch'essi a carico dell'ente utilizzatore (art. 70 del D.lgs.n.165/2001e dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL 22.1.2004);

g) gli oneri relativi saranno sostenuti mediante la utilizzazione delle risorse decentrate (stabili o variabili), non essendo consentita alcuna ipotesi di accollo degli stessi oneri a carico del bilancio dell'ente.

© ARAN
Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni
Via del Corso, 476 - 00186 ROMA

C.F. 97104250580

Amministrazione Trasparente Privacy
Accessibilità Mappa del sito Webmaster



Feed
RSS

Login

9

Lombardia/414/2013/PAR

REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giuseppe Roberto Mario Zola	Consigliere
dott. Gianluca Braghò	Primo referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Francesco Sucameli	Referendario
dott. Cristiano Baldi	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario (relatore)

nell'adunanza in camera di consiglio dell' 1 ottobre 2013

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite del 3 luglio 2003, n. 2 e del 17 dicembre 2004, n. 1;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota del 2 agosto 2013, n. 16632, con cui il comune di Martinengo (BG) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/PAR/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune di Martinengo (BG);

Udito il relatore dott. Andrea Luberti;

PREMESSO CHE

Il comune Istante, premesso di essere soggetto alla sanzione di cui alla l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007: art. 1, comma 557 *ter*), in quanto nell'anno 2012 non è riuscito a ridurre la spesa di personale rispetto all'anno precedente, richiede se tale divieto si precluda anche l'utilizzazione di personale alle dipendenze di altri enti locali, sino al 31 dicembre 2013, tramite l'istituto del "comando" (*sic*) disciplinato dall'articolo 14 del c.c.n.l. 22 gennaio 2004.

In sostanza, il richiedente, d'intesa con altro comune, vorrebbe comandare presso detto ente due agenti di polizia locale, e sostituirli, reciprocamente, con due agenti della medesima categoria, provenienti dal soggetto conferente le nuove risorse.

Tanto premesso, l'istante richiede se tale operazione risulti realizzabile, proprio alla luce del divieto anzi descritto.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

Il primo punto da esaminare concerne l'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normativa sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 del t.u.e.l. Pertanto, la richiesta di parere è soggettivamente ammissibile poiché promanante dall'organo legittimato a proporla.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo di ammissibilità del quesito, occorre rammentare che la richiesta di parere è formulata ai sensi dell'articolo 7 comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*. La disposizione contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma che, lungi dal conferire alle Sezioni regionali di controllo un generale ruolo di consulenza, la limitano alla sola contabilità pubblica. Preliminare all'ulteriore ammissibilità del parere è quindi la ricomprensione del parere tra quelli attribuibili per materia alle Sezioni regionali di controllo.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenute con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno al riguardo precisato che detto concetto non si

estende sino a ricomprendere la totalità dell'azione amministrativa che presenti riflessi di natura finanziaria, ma deve intendersi limitato al "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici", sia pure "in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri".

Con specifico riferimento al quesito posto dall'Ente, esso si palesa ammissibile anche sul piano oggettivo, attesa l'afferenza a normativa di contenimento della spesa pubblica.

MERITO

La proibizione richiamata prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno debbano assicurare la riduzione delle spese di personale, e che, in caso di inottemperanza, si applichi il divieto (comminato dall'art. 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133) di procedere "ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto".

Il quesito promanante dal comune verte sulla possibilità di applicare tale normativa alla fattispecie definita dal c.c.n.l. citato come segue: "1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione. 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione".

Nel caso di specie, più correttamente devesi rilevare che la legittimità dell'operazione descritta non può che ritenersi pacifica, e tanto per una ragione giuridica e una più marcatamente economico-finanziaria.

Occorre premettere, sul tema, che l'istituto del comando è stato affrontato da diverse pronunzie della Sezione (*cf. ex plurimis* ed esaurientemente 14 maggio 2012, n. 187).

E' noto, al riguardo, che originariamente l'istituto era disciplinato dall'art. 56 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 ove, al primo comma, secondo la vigente concezione autoritativa del pubblico impiego, era stabilito che *"l'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato stesso appartiene"* e, al successivo, si puntualizzava che il comando poteva essere *"disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza"*. Il successivo art. 57, inoltre, sotto il profilo del trattamento economico del personale comandato, prevede che alla spesa deve provvedere *"direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio"*.

Con il processo di contrattualizzazione del pubblico impiego, da ultimo definito con il d.lgs. n. 165/01, il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi nazionali, nonché dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da richiamo operato dall'art. 70 comma 3 del d.lgs. 165/01. Quest'ultima disposizione, al comma 12 prevede, con specifico riferimento all'istituto del comando, che *"in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale"*.

La successiva contrattazione collettiva del comparto Regioni-Autonomie locali ha preso in considerazione l'istituto del comando (distinguendolo da quello del distacco), senza fornirne una definizione: l'art. 19 del c.c.n.l. del 22 gennaio 2004, più volte menzionato, si limita a disciplinare la *"partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali e verticali"*. In particolare, detto accordo prevede che *"il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina"*.

L'elaborazione giurisprudenziale ha chiarito che l'istituto del comando (e del distacco) ricorrono in tutte quelle ipotesi in cui il dipendente pubblico viene destinato a prestare servizio presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza; tuttavia, la circostanza che il comandato o il distaccato presti la

propria attività presso un datore di lavoro diverso non comporta la nascita di un nuovo rapporto di impiego con l'ente destinatario della prestazione, ma solo una modificazione temporanea ed oggettiva del rapporto di lavoro originario.

Nel comando, in particolare, il dipendente comandato non solo non svolge più la sua prestazione lavorativa per l'ente di appartenenza, ma soggiace anche al potere direttivo e gestionale dell'ente beneficiario, nei limiti in cui detti poteri datoriali siano connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa (es. ferie, permessi, *et coetera*).

In altre parole, nell'ottica della giurisprudenza contabile (sez. Calabria, 11 maggio 2012, n. 41) il comando rappresenta *"una modificazione oggettiva del rapporto originario, nel senso che sorge nell'impiegato l'obbligo di prestare servizio nell'interesse immediato del diverso ente e di sottostare al relativo potere gerarchico (direttivo e disciplinare), mentre lo stato giuridico ed economico del "comandato" resta regolato alla stregua dell'ordinamento proprio dell'ente comandante. In definitiva si verifica una sorta di "sdoppiamento" tra rapporto organico e rapporto di servizio, il primo sempre riferibile all'ente "a quo" e l'altro all'ente "ad quem"*.

Di conseguenza, per l'ente ricevente, il comando ha gli stessi effetti funzionali ed economici di un'assunzione a tempo determinato.

Come precisato tra l'altro dalla Sezione Campania (deliberazione del 20 dicembre 2011, n. 497) tale soluzione interpretativa comporta che in sostanza il rapporto nascente dal comando presso l'ente terzo sortisce gli *"stessi effetti funzionali ed economici di un'assunzione a tempo determinato"* ai fini del rispetto dei vincoli assunzionali.

Senonché, ferma restando la correttezza dell'opzione interpretativa descritta, deve essere evidenziato che - nel caso di specie - l'esegeta sembrerebbe trovarsi in presenza di fattispecie non sussimibile all'interno del vero e proprio comando: in particolare (indipendentemente dal *nomen iuris*, come visto di incerta attualità) occorre evidenziare che nella fattispecie dell'art. 14 del c.c.n.l. non si è in presenza di una prestazione lavorativa trasferita ad altro ente, ma a una più duttile utilizzazione convenzionale, tanto che il legislatore prescrive espressamente che in sede di convenzione debba essere definito *il quomodo* di ripartizione del carico finanziario, in estrema ipotesi anche insussistente *ex latere accipientis*.

E tanto a differenza del vero e proprio comando in cui, come esposto, l'obbligo di contribuzione alle spese parrebbe discendere direttamente da una previsione normativa.

Tali considerazioni sono corroborate come visto da un profilo prettamente finanziario, atteso che, come esposto, nella fattispecie in questione, anche a

voler ammettere la ricomprensione dell'istituto *de quo* nel comando, non si è in presenza di un comando "mero" (in cui, come visto, gli enti partecipanti definiscono i risvolti finanziari dell'operazione, che potrebbero in concreto non risultare effettivamente neutri) ma di un comando "reciproco" in cui, quindi, resta appurata la neutralità ed irrilevanza finanziaria dell'immissione in organico, che non configura quindi nuova assunzione.

In altre parole, come già evidenziato in diversa fattispecie in precedente ormai risalente della Sezione (del. 22 settembre 2010, n. 879) *"pur interpretando in chiave estensiva l'espressione "assunzione" – ovvero, intesa come instaurazione di un rapporto giuridico che implica l'erogazione di una prestazione lavorativa in favore dell'amministrazione- affinché possa ricorrere detta ipotesi è necessario che ricorrano due presupposti: la prestazione lavorativa deve essere resa in concreto a beneficio dell'ente e l'onere finanziario deve gravare sull'ente che utilizza la prestazione medesima"*.

Ne deriva la formale legittimità finanziaria dell'operazione contrattuale descritta, ovviamente diversa restando la valutazione sulla ragionevolezza dell'operazione descritta, nel caso in questione di incerta sussistenza.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

L'Estensore

(dott. Andrea Luberti)

Il Presidente

(dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria

il 7 ottobre 2013

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)